

Nuclear News

Supplemento al n° 7/2017 del Sistema informativo a schede (SIS) - Mensile dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD) ISSN 2385-2984

n.2 - 2017



Il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari: Analisi e Prospettive Giuridiche

di Adriano Iaria



Via Paolo Mercuri 8 - 00193 Roma
Tel. + 39 06 36000343

info@archiviodisarmo.it; archiviodisarmo@pec.it
www.archiviodisarmo.it

ABSTRACT

Il seguente paper analizza alcuni punti rilevanti del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari approvato durante la conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante per proibire le armi nucleari e che porti alla loro totale distruzione. La conferenza si è svolta a New York dal 15 giugno al 7 luglio 2017.

The following paper analyzes some relevant issues of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons approved during the United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination. The conference was held in New York City from June 15 to July 7, 2017.

Adriano Iaria è laureato in diritto internazionale e sfide contemporanee alla Cesare Alfieri di Firenze. Esperto in disarmo e regolamentazione delle armi convenzionali, con l'IRIAD di Roma collabora nel settore della legislazione internazionale del commercio di armi. È inoltre istruttore di Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa. Nel 2012, insieme alla delegazione Italiana, ha preso parte alla conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per negoziare il Trattato sul Commercio di Armi.

Introduzione

Lo scorso 7 luglio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 122 voti a favore, 1 astenuto e 1 contrario¹ ha approvato il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW). Il trattato sarà aperto alla firma dal 20 settembre 2017². Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante che non solo mette al bando l'utilizzo delle armi nucleari, ma soprattutto indica agli Stati parte una *roadmap* per la loro progressiva eliminazione totale.

La conferenza diplomatica tenutasi a New York dal 15 giugno al 7 luglio ha visto la non partecipazione di molti paesi che hanno ritenuto non rilevante l'esito del trattato discusso. Tra questi vi sono tutti gli Stati dotati di arsenali nucleari, la maggior parte dei paesi all'interno della NATO e il Giappone. Le motivazioni della loro non partecipazione sono state ampiamente discusse in due articoli pubblicati da Archivio Disarmo nel dicembre 2016³ e nel maggio 2017⁴. In questo paper verranno discussi alcuni aspetti giuridici del trattato proponendo

¹ https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf

² Articolo 13, Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

³ Iaria A., *Un Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: un passo in avanti?* In Nuclear News n. 5/2016 supplemento a Sistema Informativo a Schede - Archivio Disarmo ISSN 2385-2984 11/2016, pp 2-5.

⁴ Iaria A., *I negoziati del marzo 2017 per un trattato sulla proibizione delle armi nucleari* in Nuclear News n. 1/2017 supplemento a Sistema Informativo a Schede - Archivio Disarmo ISSN 2385-2984 04/2017.

una comparazione tra la bozza di trattato presentata dal presidente della conferenza prima dei negoziati e la bozza definitiva elaborata dai 125 Stati partecipanti durante la conferenza diplomatica e votata in Assemblea Generale⁵ oltre che alcune comparazioni con la Convenzione sulle armi batteriologiche del 1972 e la Convenzione sulle armi chimiche del 1993.

Nota metodologica: al fine di garantire una corretta comparazione tra i testi proposti durante i negoziati e il testo finale approvato, l'articolo presenta alcune sezioni che non sono stati tradotte in italiano per permettere al lettore la più corretta esegesi giuridica.

1. Il titolo

Il trattato si inserisce in un quadro giuridico internazionale volto a proibire alcune tipologie di armi. Dopo la Convenzione per la proibizione delle armi biologiche del 1972 (BWC), la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche del 1993 (CWC), il Trattato per la proibizione delle armi nucleari completa quel set di norme che proibiscono l'utilizzo di armi di distruzione di massa. Sebbene sia stato relativamente semplice proibire la produzione, sviluppo, accumulo ed uso di armi chimiche e biologiche e la loro distruzione, i trattati volti a limitare e regolamentare le armi nucleari hanno

⁵ <https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/08/A-CONF.229-2017-INF-4-Rev.1.pdf>

avuto un percorso ben più difficile e soltanto oggi si è giunti ad un trattato che per la prima volta parlasse di proibizione nell'utilizzo di armi nucleari e la progressiva distruzione.

Come emerso già nell'introduzione, la mancata partecipazione da parte dei paesi che detengono arsenali nucleari e soltanto 125 partecipanti alla conferenza diplomatica offre già un quadro esaustivo della difficoltà nel proibire e distruggere le armi nucleari. Il titolo in tal senso offre un ulteriore elemento degno di nota. Le precedenti due convenzioni per la proibizione e la distruzione delle armi chimiche e batteriologiche hanno un titolo identico con tale formulazione: *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction*, e *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Bacteriological (Biologic) and Toxin Weapons and on their Destruction*. Tale formulazione chiara ed imperativa segna una pietra miliare nella proibizione di tali armi e nella loro distruzione. Nel caso del trattato per la proibizione delle armi nucleari, il titolo - *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*⁶ - omette tutta la parte relativa allo sviluppo, produzione, accumulo e soprattutto alla distruzione di tali armi. Certamente, come vedremo successivamente, il trattato regola anche tali azioni, tuttavia la

⁶ <http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8>

distruzione delle armi nucleari non rientra negli obblighi generali del trattato come avviene nel caso delle convenzioni sulle armi batteriologiche e chimiche. Tale esclusione ha indotto gli Stati durante i negoziati di giugno e luglio a cambiare il titolo dell'articolo 1 che stabilisce le proibizioni (*prohibitions*) e non più gli obblighi generali (*general obligations*) del trattato, modificando la proposta emersa durante i negoziati dello scorso marzo ed elaborata dalla Presidente della Conferenza a maggio, che stabiliva all'articolo 1 gli obblighi generali senza però comunque includere, come accade nel BWC e nel CWC, la distruzione delle armi nello scopo del trattato.

2. *Un preambolo umanitario*

Il preambolo introduce alcuni elementi significativi e offre un *frame* umanitario così come auspicato da alcuni accademici prima dell'inizio della conferenza diplomatica⁷. Oltre che un rimando generale al diritto internazionale, al diritto internazionale umanitario e alla tutela internazionale dei diritti umani vi è un chiaro riferimento a quanto previsto nel diritto internazionale umanitario sui mezzi

⁷ Bolton Matthew, *Ensuring the Nuclear Weapon Ban Treaty is a Humanitarian Treaty* in *Nuclear Ban Daily*, Vol. 1, No. 1 <http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/nuclear-weapon-ban/reports/NBD1.1.pdf>

e metodi di combattimento. In particolare, viene sottolineato come non vi sia un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e metodi di guerra, norma già contenuta nell'art. 22 del regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre e nell'art. 35 del I Protocollo aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1977 e diventata, seppur con una formulazione diversa, norma di diritto consuetudinario.

Il paragrafo contenuto nel preambolo del TPNW prova a superare le riserve formulate al momento della ratifica del I Protocollo alle quattro Convenzioni di Ginevra da parte di Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito e al momento della firma da parte di Stati Uniti e Regno Unito di non applicare le norme contenute nel I Protocollo alle armi nucleari⁸. A tal riguardo, la Corte Internazionale di Giustizia nell' *Advisory Opinion* del 8 luglio 1996 relativa alla legalità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari aveva già formulato la sua opinione sul campo d'applicazione del I Protocollo pur non essendo giuridicamente vincolante⁹. Sul piano del diritto internazionale umanitario, il preambolo, infine, riafferma

⁸ Gaudreau Julie, *The reservations to the Protocols additional to the Geneva Conventions for the protection of war victims* in *International Review of the Red Cross*, No. 849, March 2003, pp. 143-184.

⁹ International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion of 8 July 1996. <http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>.

le norme di diritto consuetudinario relative al principio di distinzione, di proporzionalità, di precauzione, di non causare mali superflui o sofferenze inutili e la protezione dell'ambiente naturale¹⁰.

Oltre che ai mezzi e metodi di combattimento, il preambolo stabilisce quanto sancito dalla c.d. clausola Martens¹¹. La scelta di riaffermare la clausola Martens era già stata prevista nel testo trasmesso a maggio dalla Presidente della Conferenza diplomatica, ma prevedeva tale circostanza nei casi non previsti dalla convenzione escludendo il campo d'applicazione della clausola Martens al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari: *Reaffirming that in cases not covered by this convention, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience*¹². Durante i negoziati si è deciso di includere *de facto* la clausola

¹⁰ Rules 1, 14, 15, 70 and 45 of Customary International Humanitarian Law: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.

¹¹ Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience. - Convention with respect to the laws of war on land (Hague II), 29 July 1899.

¹² A/CONF.229/2017/CRP.1 Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons, 22 May 2017.

Martens nel campo d'applicazione del trattato, quindi riaffermare che la minaccia e l'uso delle armi nucleari sarebbe contrario alle leggi dell'umanità e ai dettami della pubblica coscienza. La prima formulazione proposta durante i negoziati - *Stressing that any use of nuclear weapons would be abhorrent to the principles of humanity and the dictates of public conscience* – è stata modificata su suggerimento della Nuova Zelanda e supportata da Argentina, Messico e Mozambico¹³ per giungere all'approvazione finale del testo che stabilisce:

Reaffirming that any use of nuclear weapons would also be abhorrent to the principles of humanity and the dictates of public conscience,

Sebbene non si tratti della prima volta in cui la clausola Martens viene inserita in un trattato¹⁴, vale la pena sottolineare in questa sede come il preambolo di un trattato debba offrire il contesto in cui si

¹³ Nuclear Ban Daily, Vol. 2, No. 2 <http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/nuclear-weapon-ban/reports/NBD2.2.pdf>

¹⁴ Vedi il preambolo della II Convenzione internazionale dell'Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre, il preambolo della Convenzione internazionale dell'Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre e l'articolo 1 del I Protocollo Aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1977.

inserisce l'oggetto e lo scopo del trattato. Il potere di un trattato del genere deriva dall'abilità che tale trattato ha nel generare uno stigma sociale verso certe categorie di armi e spiegare la sofferenza umana associata a queste. Inserire nel preambolo come l'utilizzo di armi nucleari sarebbe ripugnante (*abhorrent*) rispetto ai principi dell'umanità e ai dettami della coscienza pubblica muove proprio in questa direzione.

Altro elemento significativo d'innovazione è contenuto nell'ultimo paragrafo del preambolo in cui si riconosce il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento dei principi dell'umanità come dimostrato dalla richiesta di eliminazione totale delle armi nucleari e riconoscendo gli sforzi a tal fine intrapresi dalle Nazioni Unite, dal Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e delle altre organizzazioni, da leader religiosi, da parlamentari, da accademici e dai superstiti degli attacchi di Hiroshima e Nagasaki. Questo paragrafo è *mutatis mutandis* lo stesso utilizzato nel preambolo della Convenzione sulla proibizione dell'utilizzo, accumulo, produzione e trasferimento di mine anti persona e la loro distruzione approvata nel 1997 ed entrata in vigore nel 1999¹⁵.

¹⁵ "Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other non-governmental organizations around the world". Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production

Accettando la richiesta fatta dal Comitato Internazionale di Croce Rossa¹⁶, gli Stati hanno sancito il ruolo determinante parte del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa¹⁷ piuttosto che del solo Comitato Internazionale di Croce Rossa come avvenuto in passato per altri trattati internazionali. Inoltre il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ai sensi dell'articolo 7.5 del Trattato è autorizzato a fornire assistenza agli Stati ed infine, ai sensi dell'articolo 8.5, il Comitato Internazionale di Croce Rossa e la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa saranno invitati alla conferenza degli Stati parte e di revisione con lo status di osservatori.

3. Le proibizioni contenute nel trattato

Come già accennato nella sezione 1.1., l'articolo 1 del TPNW recante il titolo "Prohibitions" è stato modificato durante i negoziati sostituendo la proposta del

and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction.

¹⁶ Nuclear Ban Daily, Vol. 2, No. 3 <http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/nuclear-weapon-ban/reports/NBD2.3.pdf>

¹⁷ Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è composto dal Comitato Internazionale di Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

marzo precedente che all'articolo 1 stabiliva "General obligations". Rispetto al titolo l'articolo 1 non ha subito particolari modifiche rispetto alla versione preparata a maggio stabilendo nello specifico che:

Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:

- (a) Sviluppare, testare, produrre, produrre, oppure acquisire, possedere o possedere riserve di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
- (b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;
- (c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o indirettamente;
- (d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari;
- (e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
- (f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
- (g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo.

Al punto (d) rispetto alla versione precedente il trattato adesso obbliga gli Stati parte anche a non minacciare l'utilizzo di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari. La versione precedente si limitava soltanto al divieto di non usare armi nucleari¹⁸.

Seppur il preambolo riconosca l'importanza del Trattato di Non-Proliferazione (NPT) del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e dei trattati per la creazione di *Nuclear Free Zones* (NWFZs), gran parte di quanto prescritto nei seguenti trattati viene anche stabilito nel TPNW. Tale scelta è stata spiegata dalla Presidente della Conferenza diplomatica Whyte Gómez, Rappresentante Permanente del Costa Rica, in quanto il presidente ha notato che l'articolo 1 dovesse essere il più esauriente possibile e finalizzato ad avere un campo d'applicazione anche in futuro. Con l'auspicio che il trattato possa essere in futuro universalmente accettato, la Gómez ha sostenuto che qualora gli Stati che ad oggi detengono arsenali nucleari volessero in futuro abbandonare tali armamenti dovranno essere soggetti alle stesse regole degli Stati che non posseggono questo tipo di armamenti. Pertanto, per evitare un gap giuridico, il TPNW include anche alcune condotte obbligatorie contenute nel Trattato di Non-Proliferazione (NPT) del Trattato per

la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e dei trattati per la creazione di *Nuclear Free Zones* (NWFZs)¹⁹.

4. Verso la totale eliminazione delle armi nucleari

L'articolo 4 della Convenzione per la Proibizione delle armi nucleari stabilisce la procedura affinché uno Stato parte al trattato e che non rispetti i requisiti stabiliti nell'articolo 1 possa compiere tutti i passi necessari per la totale eliminazione delle armi nucleari. L'articolo impone alcuni obblighi relativi sia alla verifica che alla procedura per l'eliminazione delle armi nucleari. A tal fine, l'autorità internazionale competente, l'AIEA, e lo Stato parte stipuleranno un accordo di salvaguardia (*safeguard agreement*) al fine di garantire che un eventuale piano di sviluppo nucleare per fini pacifici possa divergere in un piano di sviluppo con scopi militari. Di difficile applicazione risultano i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 4 nella misura in cui stabiliscono che:

2. Notwithstanding Article 1 (a), each State Party that owns, possesses or controls nuclear weapons or other nuclear explosive devices shall

¹⁸ <https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/05/A-CONF.229-CRP.1.pdf>

¹⁹ Nuclear Ban Daily, Vol. 2, No. 3

immediately remove them from operational status, and destroy them as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties, in accordance with a legally binding, time-bound plan for the verified and irreversible elimination of that State Party's nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities. The State Party, no later than 60 days after the entry into force of this Treaty for that State Party, shall submit this plan to the States Parties or to a competent international authority designated by the States Parties. The plan shall then be negotiated with the competent international authority, which shall submit it to the subsequent meeting of States Parties or review conference, whichever comes first, for approval in accordance with its rules of procedure. [...]

4. Notwithstanding Article 1 (b) and (g), each State Party that has any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State shall ensure the prompt removal of such weapons, as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties. Upon the removal of such weapons or other explosive devices, that State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations a declaration

that it has fulfilled its obligations under this Article.

I paragrafi, che sembrano disegnati per l'applicazione del Trattato ai paesi NATO che dispiegano sul loro territorio armi nucleari, non risultano essere di facile applicazione. La libertà che il testo lascia agli Stati di eliminare e rimuovere le armi, "il prima possibile e comunque non più tardi di una data che verrà determinata nella prima Conferenza degli Stati parte disponibile", lascia ampio margine di negoziazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del trattato, la Conferenza degli Stati parte avrà cadenza biennale oppure potrà essere convocata, in via straordinaria, qualora ne facesse richiesta un terzo degli Stati parte al trattato. Ciò significa che se uno Stato che possiede, controlla o ha sul proprio territorio arsenali nucleari dovesse decidere di aderire al trattato subito dopo la convocazione di una Conferenza degli Stati parte, l'obbligo temporale di distruggere o rimuovere tali armi verrebbe formalizzato soltanto due anni dopo oppure nel caso in cui venisse convocata una conferenza straordinaria. Considerando inoltre che l'articolo 9 fissa i costi per le conferenze a carico degli Stati parte e non prevedendo un Segretariato ad hoc, si può già immaginare come gli Stati saranno reticenti a convocare conferenze straordinarie per dare piena attuazione al trattato.

5. Entrata in vigore, riserve, durata e ritiro dal trattato

Come previsto dall'articolo 13, il trattato sarà aperto alla firma nella sede delle Nazioni Unite di New York a partire dal 20 settembre 2017. Il trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione di cinquanta Stati²⁰. Tale numero è stato innalzato: infatti la bozza presentata dal Presidente della Conferenza, prima dell'inizio dei negoziati di giugno, prevedeva la ratifica da parte di quaranta stati per l'entrata in vigore del trattato²¹. Il trattato inoltre avrà durata illimitata²² e non potrà essere oggetto di riserva da parte degli Stati²³. Per quanto riguarda la procedura di ritiro dal trattato, l'articolo 17 del trattato prevede che questo sia dovuto a causa di un evento straordinario che compromette il supremo interesse dello Stato parte²⁴. A tal fine, lo Stato dovrà dar notizia del suo ritiro dal trattato al Segretariato accompagnando il ritiro con una nota che spieghi l'evento straordinario accaduto. Il ritiro avrà effetto soltanto 12 mesi dopo, e non più 3 mesi dopo come previsto nella

²⁰ Articolo 15, Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

²¹ A/CONF.229/2017/CRP.1 Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons, 22 May 2017.

²² Articolo 17, Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

²³ Ivi Articolo 16.

²⁴ "extraordinary events related to the subject matter of the Treaty have jeopardized the supreme interests of its country".

bozza di maggio²⁵. Nel caso in cui lo Stato che ha notificato il ritiro dal trattato, decorsi i 12 mesi dalla notifica di ritiro, sia coinvolto in un conflitto armato, questo rimane vincolato dagli obblighi previsti dal trattato e degli eventuali protocolli sottoscritti fintanto che permane lo status di conflitto armato²⁶.

Conclusioni

Il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari risulta essere un valido tentativo da parte della comunità internazionale nel provare a proibire le armi nucleari e traccia un percorso, seppur complesso, per gli Stati che decidono di eliminare o rimuovere dal proprio territorio le armi nucleari. Seppur approvato con una maggioranza schiacciante, sarà difficile vedere dei risultati dall'entrata in vigore di un trattato osteggiato da tutte gli Stati dotati di arsenali nucleari o che hanno arsenali nucleari dispiegati sul loro territorio. Il TPNW non è frutto di un negoziato tra gli Stati che possiedono armi nucleari e gli stati che non ne posseggono e per questa ragione non tiene conto delle istanze strategiche e di sicurezza di chi possiede questo tipo di armamenti. E ciò rappresenta un limite alla sua efficacia.

²⁵ A/CONF.229/2017/CRP.1 Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons, 22 May 2017.

²⁶ Articolo 17.3, Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

Certamente, come espresso nel preambolo, il trattato stigmatizza la minaccia e l'utilizzo delle armi nucleari e potrà avere un ruolo determinante nel condannare, qualora ve ne fosse ancora bisogno, le armi nucleari. Il diritto internazionale ha il primario compito di porre dei limiti alle politiche e alle azioni degli Stati scongiurando situazioni di conflitto; tuttavia si innesta nello scenario politico internazionale contemporaneo. Vista l'attuale fase politica internazionale, in cui la Corea del Nord guidata da Kim Jong-un e gli Stati Uniti di Donald Trump sembrano non porsi alcun limite giuridico ed etico nel minacciare l'utilizzo di armi nucleari, sembra difficile che gli Stati decidano di abbandonare questo tipo di armi proprio adesso che, dalla fine della guerra fredda, le armi nucleari sono tornate in auge come strumenti di deterrenza o ancor peggio di estrema *ratio*. Il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari non sancisce una nuova era nella politica internazionale, ma certamente ne delinea una in cui ogni essere umano dovrebbe sperare, ma soprattutto impegnarsi a realizzare.

Supplemento al n° 7/2017

Sistema Informativo a Schede (SIS)
 Mensile dell'IRIAD (Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo)
 Via Paolo Mercuri 8, 00193 – Roma (RM)
 Tel. +39 06 36000343
info@archiviodisarmo.it; archiviodisarmo@pec.it
www.archiviodisarmo.it

Direttore Responsabile: Sandro Medici
 Direttore Scientifico: Maurizio Simoncelli
 Registrazione Tribunale di Roma n. 545/96
 ISSN 2385-2984

Copyright © IRIAD (Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo)

Ultimi paper pubblicati

D. Angelucci	<i>L'abolizione delle armi di distruzione di massa in Medio Oriente</i>	Febbraio 2016
I. Scaramellini	<i>Le molteplici ragioni dell'insicurezza nucleare militare. Test, tensioni, conflitti, errori, incidenti -</i>	Aprile 2016
L. Papini	<i>Le recenti iniziative della comunità internazionale per il disarmo e la non proliferazione nucleare</i>	Maggio 2016
I. Scaramellini	<i>The Marshall Islands vs the nuclear weapons states. La grande sfida di un piccolo atollo</i>	Giugno 2016
A. Iaria	<i>Un trattato sulla proibizione delle armi nucleari: un passo in avanti?</i>	Novembre 2016
A. Iaria	<i>I negoziati del marzo 2017 per un trattato sulla proibizione delle armi nucleari</i>	Aprile 2017